



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

P.zza V. Emanuele, 12 – 37028 Roverè Veronese (VR) - C.F. 80010130237 - P.IVA 01686350230

AREA TECNICA – SERVIZIO LLPP, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

☎ 045 6517157 - Fax 045 6518004 E-mail: tecnico@comune.rovereveronese.vr.it

DETERMINA N. 202 DEL 20 SETTEMBRE 2022.

OGGETTO: Determinazione a contrarre avvalendosi della P.E.A.F., con indizione avviso pubblico esplorativo e contestuale avvio della procedura telematica di gara negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio invernale di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sul territorio comunale durante gli ANNI 2022-2024.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- negli ultimi anni per ridurre e razionalizzare la spesa pubblica, nonché per migliorare la qualità degli acquisti e ridurre i costi di gestione per favorire la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è stata introdotta una forma centralizzata di aggregazione della domanda da parte degli operatori pubblici, per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, tramite il ricorso a centrali di committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in particolare l'art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1999, n. 448, dispone che gli Enti locali con popolazione fino a 1.000 abitanti e quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti di cui questo Comune ne fa parte, ai sensi dell'art. 1, comma 449 della Legge 27/12/2006, n. 296, hanno la facoltà e non l'obbligo di aderire alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP o di altri soggetti aggregatori, fermo restando l'obbligo, in caso di mancato ricorso, dell'utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti così come ribadito anche dalla Circolare M.E.F. n. 12 del 23/03/2016;
- la Legge 27/12/2006, n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* all'art. 1, comma 450, dispone testualmente *“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”*;
- per i soggetti di cui all'art. 1 del d.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., la norma non prescrive come obbligatorio lo strumento del mercato elettronico della pubblica amministrazione ma prescrive invero l'obbligo dell'utilizzo in senso lato, posto che espressamente riconosce come alternativo l'utilizzo di altro strumento elettronico;
- in alternativa al ricorso delle convenzioni CONSIP o cataloghi elettronici MEPA, questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 16/01/2014, ha istituito il proprio mercato elettronico della Stazione Appaltante (c.d. M.E.S.A.), per effettuare acquisti in economia di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 9 del 20/01/2014 è stato approvato il Bando di abilitazione contenente l'elenco delle categorie merceologiche indicate dalla Stazione appaltante e pubblicato sulla G.U.R.I – Parte Prima - 5^a Serie Speciale n. 18 del 14/02/2014;
- con deliberazione di Consiglio n. 1 del 05/03/2015, esecutiva, sono state attribuite all'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro, le funzioni di Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);

- con successivo provvedimento di Giunta dell'Unione n. 17 del 12/11/2015, è stato istituito il servizio per l'espletamento di tutte le procedure di gara riguardanti i contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché approvato il relativo Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 del 19/10/2018, si è provveduto ad istituire come Comune di Roverè Veronese, la piattaforma web di negoziazione digitale delle procedure di acquisto (*e-procurement*), per la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, nonché di lavori fino a € 1.000.000,00 per conto della Centrale Unica di Committenza di Roverè, Velo e San Mauro, nonché approvate le linee guida sul funzionamento della piattaforma elettronica;
- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha semplificato la procedura per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa (ex € 1.000,00), permettendo in via autonoma ai soggetti pubblici di cui all'art. 1 del d.Lgs. 30/01/2001, n. 165 e ss.mm.ii. fra cui anche i Comuni e nel rispetto del principio del "*non artificioso frazionamento*", di non ricorrere obbligatoriamente al Mercato elettronico della P.A. (MEPA-CONSIP) ovvero ad altri sistemi telematici messi a disposizione dalle Centrali regionali di riferimento;
- con comunicato del 30/10/2018, l'A.N.A.C. in forza della sopra citata normativa non abrogata in seguito dell'emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 40 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), ha precisato inoltre che per gli stessi affidamenti fino a € 5.000,00 (ex € 1.000,00), non esiste alcun obbligo di utilizzare i mezzi e le comunicazioni elettroniche per lo svolgimento delle procedure di acquisto e dunque si può ancora procedere in deroga con il sistema cartaceo;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) della Legge n. 55/2019 di conversione del d.Lgs. n. 32/2019 "*Sblocca cantieri*" come modificato dall'art. 8, comma 7 della Legge n. 120/2020, ha sospeso fino al 31/12/2021, l'obbligo per i Comuni non capoluogo di Provincia, fermo restando quanto previsto dai sopra citati commi del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di ricorrere alla SA uniche o centrali di committenza o Soggetti aggregatori qualificati o mediante Unione dei Comuni, permettendo così di procedere direttamente ed autonomamente;
- con provvedimento di Consiglio n. 6 del 19/11/2020, è stato deliberato a far data dal 01/01/2021, lo scioglimento consensuale dell'Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro di Saline e quindi tra le funzioni trasferite che sono ritornate di competenza di questo Ente è compresa anche quella riguardante la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 12 del 03/02/2021, in sostituzione del M.E.C.U.C., è stato istituito ed attivato dal Comune di Roverè Veronese, la Piattaforma Elettronica Albo Fornitori (P.E.A.F.) di negoziazione digitale delle procedure di acquisto (*e-procurement*), per la gestione autonoma degli approvvigionamenti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, nonché di lavori fino a € 1.000.000,00;

CONSIDERATO:

- che a seguito della scadenza dei precedenti termini contrattuali, si rende necessario avviare e indire una nuova procedura di gara negoziata ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio invernale di sgombero neve e trattamenti antighiaccio sul territorio comunale durante gli ANNI 2022-2024;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 192 del 26/08/2022, veniva approvato il Piano comunale della neve redatto dal personale dell'Area Tecnica per il periodo invernale 2022-2024 e nel quale:
 - la viabilità comunale è stata classificata in strade di primo e di secondo intervento ed il territorio è stato suddiviso in cinque lotti autonomi;
 - sono state pianificate e organizzate le operazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione del transito stradale in caso di nevicate e di gelate durante le stagioni invernale e garantire un'adeguata mobilità della cittadinanza;
- per motivi di efficacia, di efficienza e di tempestività dell'azione amministrativa, di avvalersi per l'espletamento degli affidamenti diretti, della propria piattaforma di negoziazione telematica di *e-procurement* denominata Piattaforma Elettronica Albo Fornitori (c.d. P.E.A.F.);

STABILITO CHE:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 192, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando l'oggetto, gli elementi essenziali ed il fine che si intende perseguire con il contratto, le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le ragioni che ne sono alla base secondo le disposizioni vigenti in materia;
- per quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., *“ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma stesso e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*;
- per incentivare gli investimenti pubblici e per fronteggiare le ricadute economiche a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica sanitaria da virus COVID-19, il legislatore in virtù dall'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 c.d. *“Decreto semplificazione”* come ulteriormente modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a – sub. 2.1 del D.L. 31/05/2021, n. 77 c.d. *“Decreto semplificazione 2”*, ha sostituito l'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 50/2016 e consente di scegliere il contraente tramite l'utilizzo di una procedura di gara negoziata invitando almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in quanto trattasi di un servizio per un importo inferiore a € 139.000,00 e alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- per quanto disposto dall'art. 106 del d.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata del contratto potrà essere modificata per il tempo massimo di N. 6 (SEI) mesi fino al 30/06/2025, ritenuto necessario dall'Ente per espletare un nuova procedura di affidamento ed in tal caso, la Ditta sarà tenuta ad accettare la proroga tecnica al fine di garantire la continuità ed il normale svolgimento dell'incarico in questione, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune;
- inoltre, la stessa Amministrazione comunale al termine del periodo contrattuale, si riserva la possibilità di rinnovare l'incarico alle medesime modalità, condizioni economiche e per la stessa durata di ulteriori tre anni con scadenza al 31/12/2027, salvo proroga tecnica fino al 30/06/2028;
- I prezzi unitari posti a base di confronto sono stati così determinati:
 - Euro 71,00/ORA per trattore o pala gommata o autocarro con potenza pari o superiore a 100 CV equipaggiato frontalmente con lama, vomero o benna caricatrice;;
 - Euro 81,00/ORA per trattore o pala gommata o autocarro con potenza pari o superiore a 100 CV, equipaggiato frontalmente con lama, vomero e dotato di dispositivo per lo spargimento del sale;
 - € 11,15/ QUINTALE per fornitura di sale (se acquistato direttamente dal contraente);
- l'importo totale annuo indicativo ammonta a € 26.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e di spese per le interferenze (DUVRI), ai sensi del d.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., che corrisponde per gli anni ANNI 2022-2024, ad una somma totale di € 78.000,00 oltre a IVA (22%) e risulta così sommariamente suddiviso:

LOTTO	Importo netto annuo	Importo netto triennale
A	€ 2.500,00	€ 7.500,00
D	€ 11.000,00	€ 33.000,00
E	€ 12.500,00	€ 37.500,00

- inoltre, per ulteriori esigenze e necessità dell'Ente, qualora fossero necessari aumenti o diminuzioni nel limite del 20% dell'importo contrattuale, il Responsabile dell'Area Tecnica vi provvederà con opportuno atto ed il contraente sarà obbligato ad accettare;
- ai fini dell'incarico, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del d.Lgs. n. 50/2016, sarà assunto quale criterio di consultazione dei preventivi, quello del *“MINOR PREZZO”*, mediante offerta in ribasso sui prezzi unitari posti a base di confronto in quanto si tratta di una prestazione con

elementi e caratteristiche standard, ripetitive e per la quale si ritiene opportuno per il Comune massimizzare il risparmio in termini economici;

- l'incarico per ogni LOTTO, sarà affidato all'operatore che avrà formulato il miglior preventivo tramite il PIU' ALTO SCONTO PERCENTUALE applicato sui prezzi posti a base di confronto;

VISTO l'avviso pubblico esplorativo per l'iscrizione alla PEAFF e di invito alla procedura telematica di gara negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.b) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale sulla base delle esigenze del Comune, comprende i seguenti documenti non materialmente allegati ma conservati agli atti dell'ufficio tecnico:

- Istruzioni procedura PEAFF
- Istanza manifestazione di partecipazione;
- A - Dichiarazione sostitutiva;
- B - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- C - Patto integrità;
- D - D.G.U.E. e istruzioni per compilazione;
- E - Dichiarazione presa visione dei luoghi;
- F - Capitolato prestazionale;
- G - DUVRI;
- H - Dichiarazione avvalimento;
- I - Offerta Economica economico;

CONVENUTO CHE:

- saranno invitati a presentare i preventivi, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di legge e previsti nell'avviso, che hanno manifestato la propria volontà, iscrivendosi entro e non oltre il 02/10/2022, alla Piattaforma Elettronica Albo Fornitori (PEAF), nel settore principale dei SERVIZI della categoria merceologica "*Sgombero neve e trattamenti antighiaccio - CPV: 90620000-9*", consentendo la massima partecipazione possibile escludendo qualsiasi intervento dell'Amministrazione nella fase di selezione e individuazione preliminare, senza dar luogo ad alcuna limitazione, selezione preventiva e meccanismo preclusivo del numero dei soggetti da invitare, ponendo così in essere una concorrenzialità sostanzialmente analoga ed equivalente a quella che si sarebbe potuta presumere nel caso di procedure aperte;
- secondo i recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali:
 - la stazione appaltante può evitare di applicare il principio di rotazione che non opera in modo assoluto ed è derogabile in determinate circostanze previa adeguata motivazione, nel caso in cui pubblici un avviso aperto a tutti e non introduca nella procedura di assegnazione alcun approccio "*discrezionale*" sia nella scelta degli operatori da invitare, sia nelle stesse dinamiche di affidamento privilegiando un vero e proprio criterio di aggiudicazione rispetto ad un giudizio di idoneità dell'offerta;
 - il principio di rotazione è servente e strumentale a quello della concorrenza e quindi in genere l'estromissione del gestore uscente non ha una valenza precettiva assoluta in quanto riduce i valori della competizione e della massima partecipazione
- di converso, il principio di rotazione può determinare un carattere anticoncorrenziale in quanto:
 - riduce il numero delle possibili offerte e quindi diminuisce la competitività;
 - diminuisce l'interesse degli operatori economici a farsi una buona reputazione nei confronti della stazione appaltante;
- questa Amministrazione comunale, intende derogare al principio generale di rotazione, invitando anche il contraente uscente sulla base dell'elevato grado di soddisfazione maturato e per avere un'effettiva garanzia degli incarichi già resi, in quanto ha:
 - regolarmente svolto in modo ineccepibile le pregresse prestazioni assegnate, nei tempi e nei modi stabiliti dal RUP;
 - rispettato i parametri qualitativi senza incorrere in nessuna penalità e/o inadempienza contrattuale;
 - da sempre rispettato i costi pattuiti che sono stati competitivi rispetto alle quotazioni medie dei mercati per la zona nei vari settori di riferimento;

- dimostrato, nel corso del precedente rapporto contrattuale e da altre ragionevoli circostanze,, elevati livelli di affidabilità, correttezza professionale, serietà, operatività e idoneità a fornire le prestazioni con i livelli qualitativi ed economici attesi e coerenti;
- la data di scadenza per la presentazione della documentazione telematica tramite la PEAFF è stata fissata per le ore 23.59 del 12/10/2022, mentre l'apertura dei plichi per il giorno 13/10/2022;
- così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 integrata e modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 e secondo le indicazioni delle Determinazioni ANAC (già AVPC) n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, sarà acquisito il codice identificativo CIG e da riportare nell'avviso pubblico e nei documenti di gara;
- il contraente dovrà assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa Legge 136/2010, impegnandosi a darne immediata comunicazione alla Prefettura di Verona in caso di accertati inadempimenti;
- ai sensi dell'art. 9 del D.L n. 78/2009, i pagamenti da effettuarsi in esecuzione al presente atto dovranno essere compatibili con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, precisando che la liquidazione della spesa sarà effettuata previa verifica del corretto svolgimento della prestazione svolta e sulla base di apposita fattura emessa in modalità elettronica, tramite il sistema telematico di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI) con l'applicazione del meccanismo dello "*Split payment*" per l'assolvimento dell'IVA, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 che ha inserito l'art. 17-ter al Decreto n. 633/72;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, sulla base delle indicazioni del punto 8) – All. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024 e approvato con successivo provvedimento di Consiglio n. 44 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 18/11/2021, immediatamente eseguibile, secondo i principi generali del d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e delle vigenti norme in materia di finanza pubblica, è stato approvato lo Schema di Bilancio di Previsione per gli anni 2022/2024 e successivamente lo stesso Bilancio pluriennale, veniva approvato con provvedimento consigliere n. 45 del 14/12/2021, immediatamente eseguibile;
- con provvedimento di Giunta comunale n. 3 del 27/01/2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in termini di competenza per il triennio 2022-2024 e annuale 2022 in termini di cassa, assegnando ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie e necessarie per la gestione della spesa con le procedure di acquisizione delle entrate, secondo le modalità operative e procedurali previste dal vigente "Regolamento di contabilità" dell'Ente e dalle disposizioni di legge in materia;
- con successivi provvedimenti di Giunta e di Consiglio, sono state approvate alcune variazioni finanziarie del Bilancio E.F. 2022;
- il presente atto gestionale risponde alle necessità di attuazione dei programmi di competenza dell'Area Tecnica;
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di RUP, vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, essendo ciò ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 7 del 15/12/2021, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stata confermata al sottoscritto Ing. Nicola Repele, la responsabilità dell'Area Tecnica, Polizia Locale e Sociale con attribuzione della posizione organizzativa fino al 31/12/2022, il quale legittimato ad emanare il presente atto, in ottemperanza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge ed in particolare non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento al Codice di comportamento e alle disposizioni sulla prevenzione della corruzione;

- si impegna ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenuto;

VISTI:

- il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il d.lgs. n. 81 /2008 e ss.mm.ii. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e la determinazione A.N.A.C. n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e s.m.i.: *“Regolamento di Attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163”*, per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio in attesa dei decreti di attuazione al predetto d.Lgs. n. 50/2016;
- il d.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.: *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24 /UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- le Linee guida ANAC N. 2 recanti *“Offerta economicamente più vantaggiosa”* approvate dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21/09/2016;
- le Linee guida ANAC N. 3 recanti *“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* approvate dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016;
- le Linee guida ANAC N. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dall'A.N.A.C. con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;
- il d.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 recante: *“Disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari”*;
- il d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, in materia di Amministrazione trasparente;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale e gli artt. 107 e 109 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di indire e avviare avvalendosi della Piattaforma Elettronica comunale Albo Fornitori (P.E.A.F.), nel settore principale dei SERVIZI della categoria merceologica *“Sgombero neve e trattamenti antighiaccio - CPV: 90620000-9”*, la procedura telematica di gara negoziata, per l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio invernale di sgombero della neve e trattamenti antighiaccio sul territorio comunale durante gli ANNI 2022-2024;
- 3) Di approvare l'avviso pubblico esplorativo aperto a tutti gli operatori economici interessati e comunque in possesso dei requisiti previsti, per l'iscrizione alla PEAFF e l'invito alla predetta procedura di affidamento, il quale sulla base delle esigenze dell'Amministrazione comunale comprende anche i seguenti documenti, non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio:

- Istruzioni procedura PEAFF
- Istanza manifestazione di partecipazione;
- A - Dichiarazione sostitutiva;
- B - Tracciabilità dei flussi finanziari;
- C - Patto integrità;
- D - D.G.U.E. e istruzioni per compilazione;
- E - Dichiarazione presa visione dei luoghi;
- F - Capitolato prestazionale;
- G - DUVRI;
- H - Dichiarazione avvalimento;
- I - Offerta Economica economico;
- Piano neve.

4) Di dare atto che:

- così come disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 integrata e modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 e secondo le indicazioni delle Determinazioni ANAC (già AVPC) n. 08/2010, n. 10/2010 e n. 04/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, sarà acquisito il codice identificativo CIG da riportare nell'avviso pubblico e nei documenti di gara;
- ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e per quanto disposto dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) vengono svolte dal Responsabile dell'Area Tecnica, nella persona del sottoscritto Ing. Nicola Repele, essendo ciò ammesso per "*particolari necessita*" dovute alla carenza in organico di altre figure tecniche con adeguata competenza professionale;
- così come disposto dall'art. 151, comma 4 del d.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile dell'Area Contabile e Risorse umane,

5) Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché agli obblighi di pubblicazione e trasparenza nel rispetto dell'art. 37 del d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 della Legge n. 190/2012.